

22 marzo 1978

Interventi di finanzieri italiani nella stazione internazionale di Chiasso (art. 271 e 273 CP), autorizzazione al perseguimento penale

Dipartimento di giustizia e polizia. Proposta del 7 marzo 1978 (allegato)

Dipartimento politico. Co-rapporto del 14 marzo 1978 (accordo)

Dipartimento delle finanze e delle dogane. Co-rapporto del 15 marzo 1978 (accordo)

Conformemente alla proposta, il Consiglio federale

r i s o l v e :

1. Nella causa penale relativa ai quattro finanzieri italiani Giuseppe Orrù, Romano Rossi, Giuseppe Natale e Gennaro Ricco, è concessa l'autorizzazione a perseguire penalmente per atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero e per spionaggio economico (art. 271 n. 1 e art. 273 CP).
2. La causa è deferita alle autorità penali ticinesi per ulteriore istruzione e giudizio.
3. La decisione dev'essere comunicata al Ministero pubblico della Confederazione in copia integrale.

Estratto del processo-verbale:

- JPD 13 (GS 3, BA 10) per esecuzione
- EPD 6 per conoscenza
- FZD 7 " "

Per estratto conforme:
il segretario,

S. M. V. A. L. T.



3003 Berna, il 7 marzo 1978

Non per la stampa

Distribuito

Al Consiglio federale

Interventi di finanzieri italiani nella stazione internazionale di Chiasso (art. 271 e 273 CP); autorizzazione al perseguimento penale

I.

F a t t i s p e c i e

1. Sulla scorta del fascicolo trasmesso il 17 maggio 1975 al Ministero pubblico della Confederazione dal Procuratore pubblico sottocenerino in Lugano, risulta quanto segue:

Il cittadino italiano Giuseppe CONTORNO, commerciante, nato a Tripoli il 9 aprile 1917, residente a Roma, Via di Villa Chigi 65, giunse in Svizzera la sera del 5 marzo 1975 proveniente da Milano e trascorse la notte in un albergo di Chiasso. Il mattino seguente, alle ore 09.00 circa, lo stesso si recò alla stazione, onde continuare il viaggio per Zurigo. Dopo l'apertura dei cancelli della pensilina, egli salì, quale viaggiatore che si trovava già in territorio svizzero, su un vagone di prima classe, dove venne interpellato da un funzionario italiano, identificato in seguito dalla polizia ticinese nella persona del finanziere Giuseppe Orrù. Il finanziere prelevò dal borsello del Contorno diversi documenti, fra i quali due procure della Nuova Banca di Chiasso. Malgrado le sue risentite proteste, il Contorno fu costretto a seguire il finanziere in un ufficio sulla parte italiana della stazione. Là egli venne sottoposto a un interrogatorio alla presenza di

tre altri funzionari - Romano ROSSI, Giuseppe NATALE e Gennaro RICCO - e durante il quale tali funzionari lo interrogarono soprattutto sulle sue relazioni d'affari con una determinata ditta svizzera. Gli otto documenti che complessivamente gli furono prelevati, vennero poi confiscati malgrado le proteste dell'interessato e restituiti soltanto dopo i suoi veementi reclami, non prima però che gli agenti italiani ne avessero eseguito copie fotostatiche per uso proprio. Nel processo verbale di constatazione e sequestro di documenti, firmato anche dal Contorno, è rilevato all'inizio, per quello che concerne la fattispecie, che il Contorno: "alle ore 09.15 circa del giorno 6 marzo 1975, giungeva alla stazione di Chiasso Internazionale, a bordo del treno n. 352, proveniente dall'Italia e diretto in Svizzera." Tale esposizione dei fatti è tuttavia in contrasto con i risultati delle indagini della polizia ticinese e con le dichiarazioni dell'interessato. Quest'ultimo fa valere di avere invano richiesto ai finanziari rettifiche e aggiunte del verbale; egli dovette firmare il verbale, sotto minaccia di arresto, nel caso non lo avesse fatto. Alle ore 11.30 il Contorno venne infine rilasciato dopo di che egli si presentò immediatamente al posto di polizia di Chiasso, dove fece mettere a verbale quanto accaduto, come descritto sopra. Inoltre egli affidò la tutela dei propri interessi all'avvocato Giovanni Ponzio in Chiasso. Il pomeriggio dello stesso giorno, il Contorno si recò di nuovo alla stazione per salire sul convoglio in partenza per Zurigo alle ore 15.17. Come già il mattino, egli fu interpellato dal finanziere Giuseppe Orrù che gli ritirò il passaporto. Il finanziere lo invitò di nuovo a seguirlo nell'ufficio, cosa che il Contorno, privo anche di documenti di viaggio, fu costretto a fare. Davanti ai tre colleghi, il finanziere giustificò il proprio operato, adducendo che il Contorno lo

aveva offeso e tirato per la giacca, ciò che è dal nominato negato categoricamente. Rilasciato alle ore 16.00, il denunciante finalmente, con il treno delle ore 16.45, riuscì a partire per Zurigo.

Il Delegato di polizia di Chiasso si mise tosto in contatto con le autorità italiane, onde chiarire la faccenda. In una nota trasmessa al Delegato il 13 marzo 1975, il Maggiore della Guardia di Finanza Como-Frontiera presentò la sua versione della fattispecie, secondo i propri accertamenti eseguiti in merito. Lo stesso diverge in punti rilevanti da quella del denunciante: in particolare vi è contestato che il Contorno sarebbe stato fermato dal funzionario Orrù quale viaggiatore su territorio svizzero.

2. Dopo aver preso contatto con il Dipartimento politico federale e con la Direzione generale delle dogane svizzere, il Ministero pubblico della Confederazione chiese alla Procura pubblica sottocenerina, in data 24 luglio 1975, un complemento degli atti. La stessa pervenne il 1^o dicembre 1975, non apportando tuttavia alcun nuovo particolare quanto alla fattispecie. La speranza che le autorità italiane avrebbero ritirato i finanziari coinvolti nella faccenda, non ebbe in seguito ad attuarsi.
3. Su richiesta del Ministero pubblico, la Direzione generale delle dogane rimise, il 23 febbraio 1977, alla Direzione generale delle dogane e imposte indirette a Roma, un promemoria redatto sulla faccenda dal Ministero pubblico, nell'opinione che la pratica sarebbe stata discussa in occasione dell'incontro del 15 marzo 1977 del Gruppo di lavoro italo-svizzero per l'esame dei problemi concernenti l'applicazione della Convenzione quadro dell'11 marzo 1961 sui servizi abbinati

alla stazione ferroviaria di Chiasso, onde poter pervenire a una composizione diplomatica della controversia. La Direzione generale delle dogane comunicò in tale occasione al Ministero pubblico della Confederazione che i quattro finanzieri italiani continuavano a prestare servizio a Ponte-Chiasso. Nonostante un intervento della Delegazione svizzera durante la seduta di lavoro alla quale si fece riferimento sopra, non fu possibile ottenere che il caso fosse discusso.

Dopo essere stato richiesto due altre volte, il Direttore generale delle dogane e imposte indirette italiane, con lettera del 28 novembre 1977 alla Direzione generale delle dogane svizzere, ebbe finalmente ad esprimersi in merito alla faccenda. La presa di posizione fu portata, il 4 gennaio 1978, a conoscenza del Ministero pubblico della Confederazione. La stessa si attiene ai fatti come descritti dal Maggiore della Guardia di Finanza Como-Frontiera. Anche ove la versione dei fatti fosse quella data dalle autorità svizzere, i militi della Guardia di Finanza coinvolti nella faccenda non avrebbero violato le disposizioni della Convenzione quadro, poichè le autorità doganali e ferroviarie svizzere non avrebbero atteso che fosse trascorso il termine dei controlli doganali italiani.

II.

C o n s i d e r a n d i

1. Sulla scorta degli atti a disposizione, vi sono seri motivi per ritenere che i quattro funzionari italiani hanno fermato su territorio svizzero e poi in seguito interrogato, il denunciante in questione, abusando delle competenze che loro

riconosce la Convenzione quadro. Particolarmente grave risulta il comportamento del funzionario Giuseppe Orrù che, lo stesso giorno, ripetè l'azione, in coscienza della sua illegalità. E' indubbio che i funzionari della vicina Repubblica, con il loro agire, abbiano compiuto abusivamente atti che, ai sensi dell'art. 271 n. 1 CP spettano a poteri pubblici o a funzionari svizzeri.

Secondo l'art. 273 cpv. 1 CP è inoltre perseguibile "chiunque cerca di scoprire un segreto di fabbricazione o di affari per renderlo accessibile ad un organismo ufficiale ... dell'estero". Fra i documenti sequestrati dai finanzieri italiani se ne trovano tali che fanno concludere l'esistenza di relazioni d'affari del Contorno con banche svizzere e con persone d'affari svizzere. L'approfondito interrogatorio del denunciante da parte dei finanzieri italiani aveva inoltre quale oggetto i suoi rapporti d'affari con una determinata ditta svizzera. Si tratta, nel caso, di fatti attinenti al mondo economico i quali il denunciante aveva il legittimo interesse di tenere segreti, pur avendo lui il diritto di disporne. Il comportamento dei funzionari incriminati era volto ad ottenere, con procedimenti illegali, l'accesso a tali segreti. La fattispecie dello spionaggio economico ai sensi della disposizione precitata è attuata almeno obiettivamente.

2. I crimini commessi con atti vietati per conto di uno Stato straniero, come pure con lo spionaggio, sono reati politici, sulla cui perseguibilità penale decide il Consiglio federale, secondo l'art. 105 PPF. Visto l'atteggiamento assunto dalle autorità italiane nella presente faccenda e in considerazione della denuncia formale presentata dalla persona lesa, l'inchiesta

penale in merito appare inevitabile. In quest'occasione non si può tralasciare di rilevare come dall'applicazione pratica della Convenzione quadro del 1961 risultano costantemente difficoltà, dovute al fatto che le autorità di frontiera italiane hanno assunto ad abitudine di interpretare estensivamente, oltre il senso e lo spirito del Trattato, quelle disposizioni della Convenzione che loro riconoscono competenze. Nell'applicazione di analoghe Convenzioni con gli altri Stati vicini, non risultano praticamente mai difficoltà degne di nota.

Viste le considerazioni che precedono, proponiamo che sia concessa l'autorizzazione necessaria prevista dall'art. 105 PPF.

3. Ai sensi dell'art. 340 CP, le fattispecie penali degli art. 271 e 273 CP sono sottoposte alla giurisdizione federale. Nel caso presente, è tuttavia giustificato fare uso della possibilità prevista dall'art. 18 PPF, di delegare alle autorità cantonali, una causa di competenza delle autorità penali federali. Il luogo in cui il reato è stato commesso, Chiasso, fa apparire giustificato di rimettere la presente causa alle autorità del Cantone Ticino per ulteriore istruzione e giudizio.

III.

Visto quanto precede, il Dipartimento federale di giustizia e polizia

p r o p o n e :

che il Consiglio federale, sulla base dell'art. 340 CP, come pure degli art. 18 e 105 PPF,


- 7 -

22. März 1978

d e c i d a :

1. Nella causa penale relativa ai quattro finanzieri italiani Giuseppe Orrù, Romano Rossi, Giuseppe Natale e Gennaro Ricco, è concessa l'autorizzazione a perseguire penalmente per atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero e per spionaggio economico (art. 271 n. 1 e art. 273 CP).
2. La causa è deferita alle autorità penali ticinesi per ulteriore istruzione e giudizio.
3. La decisione dev'essere comunicata al Ministero pubblico della Confederazione in copia integrale.

DIPARTIMENTO FEDERALE DI
GIUSTIZIA E POLIZIA


Estratto del processo-verbale

- DFGP per sè (3 es.) e MPC (10 es.) per esecuzione
- DPF (3 es.) p. c.
- DFFD (3 es.) p. c.

Per sistema stampato;
del Procuratore
